

MISURE ECONOMICHE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19

Breve premessa

Il Decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto diverse misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Espongo, di seguito, le novità normative riguardanti i congedi parentali straordinari ed i permessi handicap, anche alla luce della recente circolare INPS (circolare del 25 marzo 2020, n. 45).

Il congedo parentale straordinario

Cos'è

Congedo dal lavoro indennizzato di 15 giorni da godere, in misura continuativa o frazionata, nel periodo di sospensione delle scuole.

I beneficiari

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi iscritti all'INPS e i lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Condizioni

Il congedo:

- è alternativo al bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, disciplinato dalla circolare n. 44/2020;
- può essere fruito da uno solo dei due genitori;
- spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- può essere richiesto dal 5 marzo 2020.

Indennità e limiti di età

Il congedo retribuito, con la copertura figurativa previdenziale, spetta per i figli di età non superiore a 12 anni. Tale limite d'età non si applica in presenza di figli portatori di handicap.

Ai lavoratori dipendenti del settore privato è concessa, inoltre, la possibilità di astenersi dal lavoro, per un durata massima di 15 giorni, per accudire figli di età superiore a 12 anni, ma inferiore a 16 anni, senza in tal caso aver diritto alla corresponsione di indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Lavoratori dipendenti

La percentuale di indennizzo di tale congedo è del 50%, calcolato sulla base delle regole previste per il congedo parentale.

La frazionabilità del congedo è possibile solo in modalità giornaliera e non oraria.

Il congedo "COVID-19" può essere richiesto anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e i periodi di tale congedo straordinario non sono computati a titolo di congedo parentale.

La domanda del congedo indennizzato deve essere effettuata all'INPS e al datore di lavoro, mentre la domanda del congedo non indennizzato deve essere effettuata esclusivamente al datore di lavoro.

Il sito dell'INPS è in fase di aggiornamento e, pertanto, i lavoratori dovranno effettuare domanda all'INPS non appena venga resa nota la procedura telematica dove poter indicare i dati previsti.

I periodi di congedo in corso di godimento saranno trasformati d'ufficio in congedo "COVID-19".

Per agevolare la gestione di tali congedi, è consigliabile far firmare la dichiarazione (fac-simile) sotto riportata alle lavoratrici che abbiano goduto, o che usufruiranno, del congedo "COVID-19".

Spett.le (*datore di lavoro*),

io sottoscritta (*nome*) (*cognome*), nata a (*luogo di nascita*), il ../../.. (*data di nascita*), c.f.

..... (*codice fiscale*), dichiaro di aver goduto/~~voler usufruire~~ (*esempio di scelta da effettuare*), ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, dei seguenti giorni di congedo straordinario per "COVID-19":

dal giorno ../../2020 al giorno ../../2020

per il seguente minore:

..... (*nome*) (*cognome*), nata a (*luogo di nascita*), il ../../.. (*data di nascita*), c.f. (*codice fiscale*), senza / ~~con~~ (*esempio di scelta da effettuare*) disabilità accertata ai sensi della legge 104/1992.

Data

Firma

../../2020

..... (*della lavoratrice*)

Lavoratori autonomi

Per ottenere l'indennità prevista, è necessario il rispetto dei requisiti sopra esposti.

La misura dell'indennità è la seguente:

- per gli iscritti alla gestione separata, l'indennità giornaliera è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Per quanto attiene alla domanda, la stessa potrà decorrere da una data non antecedente al 5 marzo 2020 e dovrà essere inviata telematicamente all'INPS. I periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo 2020 non saranno convertiti nel congedo Covid-19.

Estensione del congedo parentale per figli con handicap

Cos'è

I lavoratori dipendenti hanno diritto al prolungamento del congedo parentale per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

I giorni decorrenti dal 5 marzo 2020 e già autorizzati con provvedimento saranno considerati d'ufficio (fino ad un massimo di 15 giorni) come congedo "COVID-19".

Anche in tal caso, in attesa dell'aggiornamento dell'INPS, il lavoratore dovrà rilasciare una dichiarazione al datore di lavoro, attraverso cui autocertificherà il rispetto delle seguenti condizioni:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992;
- il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
- non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

E' prevista, infine, la possibilità di cumulare, nell'arco dello stesso mese, il congedo "COVID-19" con il prolungamento del congedo parentale, e il congedo "COVID-19" con i permessi handicap, così come estesi dal Decreto "Cura-Italia", come vediamo nella prossima slide.

Estensione del numero dei giorni di permesso handicap

Cos'è

I lavoratori dipendenti potranno godere, in presenza delle condizioni previste, di ulteriori 12 giorni di permesso handicap, aggiuntivi rispetto ai 3 giorni mensili "ordinari", da fruire complessivamente nei mesi di marzo e aprile 2020.

I 12 giorni aggiuntivi possono essere fruiti consecutivamente anche in un solo mese, così come possono essere frazionati ad ore.

Aspetti tecnici

Codici evento

- **MV2** = congedo parentale di cui all'articolo 23, comma 1, del DL n. 18 del 17/03/2020 riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
- **MV3** = congedo parentale di cui all'articolo 23, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- **MV4** = estensione di cui all'articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti all'articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione giornaliera;
- **MV5** = estensione di cui all'articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti all'articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione oraria.

Indicazione del credito INPS in UNIEMENS

"**L072**" (evento **MV2**) avente il significato di "congedo COVID 19 ai sensi dell'art 23, co. 1 DL 18/2020;

"**L073**" (evento **MV3**) avente il significato di "congedo COVID 19 ai sensi dell'art 23, co. 5 - DL 18/2020 relativo a genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età";

"**L074**" (evento **MV4**) avente il significato di "estensione permessi retribuiti COVID 19 ai sensi dell'art 24 DL 18/2020; fruizione in modalità giornaliera";

"**L075**" (evento **MV5**) avente il significato di "indennità di congedo fruito su base oraria in caso di congedo di cui art 24 DL 18/ 2020; fruizione in modalità oraria".

Grazie per l'attenzione.

Cordialmente,

ANDREA VENTURATI

STUDIO PROIA E ASSOCIATI

Viale Teodorico, n. 5 - 20149 Milano

Tel. 02.33602535 r.a. - Fax. 02.93664009

**Ordine dei Consulenti del Lavoro - Albo
Provinciale di Milano n° 2656 del 17/05/2018**